

Automobile Club Terni

Determinazione del Direttore n. 16 del 23/06/2023

Il Direttore dell'Automobile Club

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale, ai sensi dell'art. 27 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, nonché l'art. 57 dello Statuto ACI;

VISTI l'art. 2, comma 3 e l'art. 17, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2013, n. 62, Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Codice di comportamento dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014 e modificato nella seduta del 22 luglio 2015;

VISTO il Regolamento dell'ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 ed integrato nella seduta del 31 gennaio 2017;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente adottato in applicazione dell'art. 13, comma 1, lett. o) del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n.419 ed approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 21 Luglio 2009;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, Codice dei Contratti Pubblici, implementato e coordinato con il decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.103 del 5 maggio 2017;

VISTE le Linee Guida n. 4 dell'ANAC di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*", approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n.206 del 1° marzo 2018;

VISTA la Determinazione ANAC n. 5 del 6 novembre 2013 – *Linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture*;

VISTO l'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti decretino o determinino di contrarre, individuando, in conformità ai propri ordinamenti, gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., con Regolamento della UE n. 2017/2366 del 18.12.2017, è stata stabilita la soglia comunitaria, a decorrere dal 1°

gennaio 2018, fissando in € 221.000,00, esclusa IVA, il limite per l'applicazione degli obblighi in ambito sovranazionale agli appalti pubblici di fornitura e servizi affidati dagli Enti pubblici;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore stimato degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è calcolato sull'importo totale massimo pagabile al netto dell'IVA all'appaltatore, comprensivo di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n.136 e, in particolare, l'art. 3 relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTI gli articoli 5 e 6 della Legge 241/1990 e s.m.i. in merito alla responsabilità del procedimento amministrativo;

VISTO l'art. 31 del Codice, le prescrizioni contenute nelle Linee Guida n. 3 "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per affidamenti di appalti e concessioni*", emanate dall'ANAC con determinazione n.1096 del 26 ottobre 2016, il Comunicato del Presidente del 14 dicembre 2016, nonché l'art.12 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente, il quale stabilisce che con la determinazione a contrattare o con apposito provvedimento, è nominato, per ciascun contratto, un responsabile del procedimento, il quale svolge compiti di impulso, di direzione e di coordinamento dell'istruttoria procedimentale e le attività dirette al corretto e razionale svolgimento della procedura di gara, ferme restando le competenze stabilite nei regolamenti dell'Ente in merito all'adozione del provvedimento finale;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e l'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, introdotto dalla Legge n.190/2012, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi ed all'obbligo di segnalazione, da parte dello stesso, di ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

RITENUTO di svolgere le funzioni di Responsabile del procedimento, in conformità all'art. 5 della Legge n.241/90 e s.m.i.;

VISTO l'art. 36, commi 1) e 2) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in merito alle modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario, che devono avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché nel rispetto dei principi di cui agli artt.34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (conflitto di interesse) e di rotazione degli inviti e degli affidamenti ed in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

RITENUTO rispondente ai principi di semplificazione, proporzionalità, tempestività ed efficacia fare ricorso alle procedure di cui all'art. 36 (Contratti sotto soglia) per l'affidamento de servizio in argomento tenuto conto delle caratteristiche del servizio;

VISTO l'art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 (nuovo Codice degli Appalti) in merito alle modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilievo

comunitario mediante procedura negoziata, in particolare la lett. a) del Codice dei Contratti pubblici che prevede che l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00, possa avvenire tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

VISTO l'art. 1 comma 450 della legge 296/2006 e s.m.i. così come modificato dall'art. 1 comma 130 della legge 145/2018 il quale prevede che per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 e fino alla soglia di rilievo comunitario, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del D.Lgs. 165/2001, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della PA (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici;

CONSIDERATA la necessità, di assicurare il servizio di pulizia dei locali per la sede dell'Ente a partire dal giorno 16 luglio 2023;

RAVVISATA l'opportunità e la convenienza di affidare il servizio per la durata di anni 3, al fine di "bloccare" il prezzo in questa fase storica di forte e continua crescita dell'inflazione;

RITENUTO che, sulla base dell'analisi dei costi svolta, l'importo del servizio determinato come base d'asta per il periodo di durata del contratto, è determinato in € 26.000,00 oltre IVA prendendo in considerazione la tipologia e la qualità dei servizi richiesti, i giorni lavorativi annui e il monte ore pianificato, tenuto conto del costo orario, come risultante dall'istruttoria e stima dei costi predisposta ed allegata alla presente;

RITENUTO che, pur essendo stati riscontrati rischi di natura interferenziale, i relativi costi della sicurezza sono stati valutati pari a € 0,00 (zero), ai sensi del D.Lgs.n.81/2008 e s.m.i. e della determinazione dell'ANAC n. 3 del 5 marzo 2008 "*Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture*";

CONSIDERATO che il valore stimato dell'affidamento – ai soli fini dell'individuazione della disciplina in materia di appalti di servizi, ai sensi dell'art.35 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. – è pari a € 26.000,00 oltre IVA;

TENUTO CONTO che l'affidamento, in ragione del suo valore complessivo, risulta inferiore alla soglia di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;

RITENUTO di procedere ad un affidamento diretto ad un operatore sia per il valore dell'appalto che per la sua durata;

TENUTO CONTO che gli operatori economici abilitati al Bando MePa devono risultare in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;

VISTA la lettera d'invito con le condizioni specifiche del servizio predisposte dall'Ente che si intendono integralmente richiamate;

VALUTATO di selezionare la migliore offerta con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. a) e comma 4, lett. c) del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., tenuto conto che le specifiche ed i livelli di qualità del servizio sono standardizzati ed esattamente definiti nella documentazione predisposta dall'Ente e considerato che l'affidamento, per il valore

massimo stimato, rientra nell'ambito degli affidamenti di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;

DATO ATTO che la procedura sarà svolta in conformità alle modalità del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione come descritte nel documento "*Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione*" della Consip;

RICHIAMATE le condizioni generali allegate ai bandi MePa, che prevedono che il prezzo include tutte le altre imposte, le tasse e gli oneri presenti e futuri, inerenti al contratto a qualsiasi titolo, l'imposta di bollo e l'eventuale tassa di registro del contratto, il cui pagamento rimane, pertanto, a carico del Fornitore e vista la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.96/E del 16 dicembre 2013;

DATO ATTO che alla presente procedura di acquisto è stata assegnato lo Smart CIG n° Z603BB19C2;

VISTO che i costi per l'anno in corso di cui alla presente determinazione sono previsti in copertura nel budget predisposto per l'anno 2023 dall'Ente;

DETERMINA

sulla base di quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, quanto segue:

- di procedere, ai sensi dell'art. 36, commi 2 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., all'espletamento della trattativa diretta su MePa per l'affidamento del servizio di pulizia locali, in conformità alla lettera d'invito, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, nonché alle disposizioni contenute nel documento "*Regole del sistema di e-procurement della PA*";
- di invitare a presentare un'offerta l'operatore presente sul MEPA ditta Magic Clean S.r.l. di Fara Vicentina (VI) – P.I. 03586850244;
- di stabilire, come termine ultimo per la presentazione dell'offerta il giorno 3 luglio p.v. ore 12:30.

L'importo massimo autorizzato a base dell'appalto ammonta ad **€ 26.000,00 oltre IVA**, e, a seguito dell'aggiudicazione del servizio, verrà contabilizzato, nel suo esatto importo, a valere sul budget di gestione per gli esercizi finanziari 2023, 2024, 2025 e 2026.

Gli oneri della sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenze non soggetti a ribasso sono pari ad € 0.

Il contratto, a seguito delle verifiche sul possesso, in capo all'aggiudicatario, dei requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 32, comma 10, lett. b) del suddetto decreto, verrà stipulato in modalità elettronica con firma digitale.

Si prende atto che l'ANAC ha assegnato alla procedura lo SmartCIG Z603BB19C2 e che la procedura sarà espletata in conformità alle Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione.

